

APPENDICE A

Normativa rilevante di settore

NORMATIVA RILEVANTE DI SETTORE

Riportiamo di seguito un elenco non esaustivo dei principali riferimenti normativi in relazione a quanto esposto nel testo. Le norme citate si intendono comprensive delle "successive modificazioni ed integrazioni" che possono aver subito nel corso degli anni (ad esempio le normative D.Lgs. n.758/1994, D.Lgs. n.626/1994, D.Lgs. n.242/1996, D.Lgs. 66/2000 hanno modificato ed integrato normative precedenti). In fondo al capitolo si trova una tabella contenente la lista delle abbreviazioni utilizzate.

AMBIENTE DI LAVORO

Leggi fondamentali

La **Costituzione della Repubblica Italiana**, legge fondamentale dello Stato, inquadra il problema dell'igiene e sicurezza del lavoro con tre articoli:

- Art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
- Art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"
- Art. 38 secondo e terzo comma: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

Nel **Codice Civile** vi sono due articoli particolarmente rilevanti:

- Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio della impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori del lavoro".
- Art. 2050 (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa) "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Il **Codice Penale**, a sua volta, contiene una serie di articoli importanti, dei quali, per brevità, citiamo soltanto i titoli:

- Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro.
- Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
- Artt. 582-583 Lesione personale e circostanze aggravanti.
- Art. 590 Lesioni personali colpose.

Testo unico delle leggi sanitarie (1934).

Negli ultimi quaranta anni sono state approvate numerose ed importanti leggi, ognuna di esse ha rappresentato un passo avanti sulla strada dello sviluppo civile del paese.

Normative di carattere generale

- D.P.R. n. 547 del 27.04.1955 (G.U. n. 158 del 02.07.1955) – Norme generali per la prevenzione degli infortuni. Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- D.P.R. n. 302 del 19.03.1956 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di

- quelle generali emanate con D.P.R. n. 547/1955.
- D.P.R. n. 303 del 19.03.1956 – Norme generali per l’igiene del lavoro.
 - D.M.L. del 28.07.1958 – Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.
 - D.M.L. del 12.09.1958 – Istituzione del registro degli infortuni.
 - D.M. del 10.08.1984 - Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del registro degli infortuni
 - D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - Legge n. 977 del 17.10.1967 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
 - Legge n. 300 del 20.05.1970 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
 - D.M.L. del 18 aprile 1973 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 - L. n. 903 del 09.12.1977 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
 - Legge n. 833 del 23.12.1978 – Istituzione del servizio sanitario nazionale.
 - Legge n. 46 del 05.03.1990 – Norme per la sicurezza degli impianti
 - D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 – Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell’Art. 7 della Legge n. 212 del 30.07.1990.
 - D.Lgs. n. 25 del 02.02.2002 – Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
 - D.Lgs. n.626 del 19.09.1994 (con successive modifiche e integrazioni) “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” (così modificato dall’Art. 1 del D.Lgs. n. 25 del 02.02.2002).
 - D.Lgs. n. 242 del 19.03.1996 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/1994, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 - Circolare Ministero del Lavoro n. 89 del 27.06.1996 – Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione VII - D.Lgs. n. 242/1996, contenente modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/1994, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l’applicazione.
 - D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 – Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 81/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento degli stati membri relative alle macchine.
 - D.Lgs. n. 493 del 14.08.1996 – Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro.
 - D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996 – Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
 - Circolare n. 172 del 20.12.1996 – Ulteriori indicazioni in ordine di applicazione del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996.
 - D.M.L. del 16.01.1997 – Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 - D.Lgs. n. 359 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 95/63/CE, che modifica la Direttiva 89/394/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.
 - D.Lgs. n. 66 del 25.02.2000 “Attuazione delle Direttive 97/42/CE e 99/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da

esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.

- D.Lgs. n.262 del 18.08.2000 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 345 del 04.08.1999, in materia di protezione dei giovani sul lavoro a norma dell’Art. 1, comma 4 della Legge n. 128 del 24.04.1998.”
- D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
- D.Lgs. n. 25 del 02.02.2002 – Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

Normative riguardanti aspetti specifici

Ambienti, posti di lavoro e di passaggio (pavimenti, solai, aperture nel suolo, scale, parapetti, ecc...)

- Tit. II del D.P.R. n.547 del 27.04.1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni”.
- Norma UNI 9289 (vedere 6.1.39).

Incendio – esplosioni

- D.M. del 31.07.1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”.
- D.M. 12.05.1937 – Modificazione alle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi.
- Tit. II, Art. 13 "Vie d'uscita e di emergenza", Art. 14 "Porte e portoni" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. II, Capo VI “Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VII, Capo X “Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o incendio” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VIII "Materie e prodotti pericolosi o nocivi" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Parte II della Circolare M.I. n° 74 del 20.09.1956 "D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di oli minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza".
- Circolare M.I. n.73 del 29.07.1971 “Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio – Istruzioni per l’applicazione delle norme contro l’inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi”.
- D.M. del 16.02.1982 “Modificazioni del D.M. 27.09.1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”.
- D.P.R. n.577 del 29.07.1982 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio”.
- D.M. 30.11.1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
- D.M.I. del 31.03.1984 "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 ".
- D.M.I. del 02.08.1984 "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al D.M.I. del 16.11.1983.
- D.M.I. del 24.11.1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".
- D.M.I. del 08.03.1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".

- D.M. 01.02.1986 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
- D.P.C.M. 31.03.1989 "Applicazione dell'Art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali."
- D.M. del 13.10.1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg."
- D.M.A. 14.04.1994 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi dell'Art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175".
- D.M. del 12.04.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi."
- Art. 4 "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", comma 5 lettera a) e lettera q) del D.Lgs. n.626 del 19.09.1994 (con successive modifiche e integrazioni) "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
- Art. 12 e 13 "Prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori" D.Lgs. n.626/1994.
- D.M. del 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- Circolare del Ministero dell'Interno del 09.03.1999
- D.M. 19.03.2001 – Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante
- D.M. del 10.5.2001 "Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza."
- D.M. del 16.5.2001 "Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
- D.M. del 3.9.2001 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 26.6.1984 concernente classificazione di reazioni al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione degli incendi".
- Norme UNI-VV.FF su impianti antincendio, impianti di rivelazione degli incendi, impianti di evacuazione fumo e calore, ecc...
- Vedere anche 6.1.13 - "Incidenti rilevanti".

Apparecchi a pressione

- D.M. del 21.11.1972 "Norme di costruzione degli apparecchi a pressione" (autorizza l'A.N.C.C. – oggi I.S.P.E.S.L. – ad emanare norme e regolamenti tecnici).
- Tit. IV, Capo XIII, Art. 167 "Compressori" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VI, Capo II, Art. 241 "Requisiti di resistenza e di idoneità" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- D.Lgs. n.334 del 17.08.1999 "Attuazione della Direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (anche chiamata Direttiva Seveso II).
- D.Lgs. n. 93 del 2000 (recepimento Direttiva 97/23/CE - anche chiamata PED).
- Norme UNI EN 1012/1, 1012/2 (vedere il paragrafo *norme tecniche*)

Contenitori, recipienti, silos, tubazioni, vasche.

- Tit. II, Capo II, Art. 18 "Difesa dalle sostanze nocive", D.P.R. n.303 del 19.03.1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro".
- Tit. VI, Capo III "Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos", D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

- Tit. VI, Capo I, Art. 235 "Aperture di entrata nei recipienti", D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VI, Capo I, Art. 236 "Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti, e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici o asfissianti", D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VIII "Materie e prodotti pericolosi o nocivi", Capo I, Art. 355 "Indicazioni per i recipienti" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

Classificazione imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

- D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997 "Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
- D.M.S. del 04.04.1997 "Attuazione dell'Art. 25, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza".
- D.M.S. del 28.04.1997 "Attuazione dell'Art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
- D.Lgs. n. 90 del 25.02.1998 "Modifiche al D.Lgs. n.52/1997"
- D.Lgs. n. 285 del 16.07.1998 "Attuazione di Direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'Art. 38 della Legge n. 128 del 24.04.1998".
- D.M.S. del 01.09.1998 "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della Direttiva 97/69/CE".
- Direttiva 98/98/CE del 15.12.1998 - Direttiva della Commissione recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
- D.M.S. del 07.07.1999 "Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della Direttiva 98/73/CE".
- D.M.S. del 10.04.2000 "Recepimento delle Direttive 98/73/CE e 98/98/CE recanti rispettivamente il ventiquattresimo e venticinquesimo adeguamento alla Direttiva 67/548/CEE".
- Circ 12.09.2000, n.13
- D.M.S. del 30.10.2000 "Rettifica al D.M.S. del 10.04.2000 di recepimento della Direttiva 98/98/CE della Commissione del 15.12.1998 e delle rettifiche alle Direttive 98/73/CE e 98/98/CE della Commissione recanti rispettivamente il ventiquattresimo e venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67 /548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizione legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose".
- D.M.S. del 26.01.2001 "Disposizione relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento alla Direttiva 2000/32/CE".

Esposizione ad amianto

- Capo III "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro" del D.Lgs. n.277 del 15.08.1991 "Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'Art. 7 Legge n.212 del 30.07.1990".
- Legge n.257 del 27.03.92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.M. del 06.09.94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'Art. 6, comma 3, e dell'Art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.M. del 20.08.99 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'Art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego

dell'amianto".

- L. n.93 del 23.3.2001 Art. 20 "Disposizioni in campo ambientale".

Esposizione a campi elettrici e magnetici

- D.P.C.M. del 23.04.1992 "Limiti massimi di esposizione al campo elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", pubblicato nella G.U. n. 104 del 06.05.1992.
- D.P.C.M. del 28.09.1995 "Norme tecniche procedurali di attuazione del D.P.C.M. del 23.04.1992 relativamente agli elettrodotti". Pubblicato nella G.U. n. 232 del 04.10.1995.
- Raccomandazione CE n. 519 del 12.07.1999 "1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz".
- Legge n. 36 del 22.02.2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- Norme CEI 211-4, 211-6.

Esposizione a prodotti chimici, oli minerali, gas di combustione e inquinanti aerodispersi

- R.D. n.147 del 09.01.1927 "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici".
- T.U. 1265/34 e D.M. Sanità 05.09.94 (Industrie insalubri).
- Art. 236 "Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori tossici o asfissianti" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. VIII "Materie e prodotti pericolosi o nocivi" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. II, Art. 9 "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" e Capo II "Difesa dagli agenti nocivi" del D.P.R. n.303 del 19.03.1956 "Norme generali per l'igiene del lavoro".
- Art. 3 "Misure generali di tutela" del D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Art. 4 "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto" D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. IV del D.Lgs. n.626 del 19.09.1994 "Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale".
- Tit. VII del D.Lgs. n.626/94 "Protezione da agenti cancerogeni", così come modificato dal D.Lgs. n. 66 del 25.02.2000.
- D.P.R. n. 336 del 1994 – Malattie professionali.
- D.M. n. 284 del 14.06.2000 – Regolamento di attuazione dei D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa.
- D.Lgs. n. 66 del 25.02.2000 "Attuazione delle direttive 1997/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la Direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".
- D.M. del 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
- Norme UNI EN 626/1, 626/2, 1093/4, UNI 9293 (vedere il paragrafo norme tecniche).

Esposizione a microclima sfavorevole e lavoro in prossimità di superfici calde

- Art. 9 "Ricambio dell'aria", Art. 11 "Temperatura" e Art. 13 "Umidità" D.P.R. n.303 del 19.03.1956.
- Art. 240 "Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 378 "Abbigliamento" e Art. 379 "Indumenti di protezione" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- D.M. del 17.4.2001 "Attuazione dell'Art. 78 L. 23.12.2000 n.388 ; benefici a favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura."
- Norma UNI EN 563 (vedere il paragrafo norme tecniche)

Esposizione a rumore

- Art. 24 "Rumori e scuotimenti" D.P.R. n.303 del 19.03.1956.
- L. n.51 del 12.02.1955 – Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
- Capo IV “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” D.Lgs. n.277 del 15.08.1991.
- D.P.R. n.459 del 24.07.1996 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa alle macchine” (Direttiva macchine).
- D.Lgs del 14.8.1996 n.494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”.

Esposizione a vibrazioni

- D.M.L. del 18.04.1973 "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- Art. 46, capo I, Tit. III "Scuotimenti e vibrazioni delle macchine" D.P.R. n. 547 del 27.04.1955.
- Art. 24, capo II, Tit. II "Rumori e scuotimenti" D.P.R. n. 303 del 19.3.1956
- 1.5.9 "Campo di applicazione e definizioni" e 3.2.2 "Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente" D.P.R. n. 459 del 24.07.1996
- Comunicazione CE 22 marzo 1997 (CEN-EN 1032): "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle macchine, modificata dalle direttive del Consiglio 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE".
- Norma UNI-EN n. 30326-1 del 01.04.1997 (vedere il paragrafo norme tecniche): "Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base".
- D.M. 30.05.1997 (UNI-EN 1033, 1997) "Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'Art. 3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (2): «Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime»".
- Comunicazione CE del 04.06.1997 (CEN-EN 1299, 1997): "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle macchine, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE".

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

- Tit. VIII, Capo IV, Art. 369 “Maschere ed apparecchi respiratori" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. X, Capo I “Disposizioni di carattere generale”, Capo II "Abbigliamento e indumenti di protezione", Capo III "Protezioni particolari" D.P.R. n. 547 del 27.04.1955.
- Art. 26 “Mezzi personali di protezione” D.P.R. n. 303 del 19.03.1956.
- D.Lgs. n. 475 del 04.12.1992 “Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
- Art. 4 "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto", comma 5 lettera d) del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994.
- Tit. IV del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994 “Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale”.
- All. IV del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994 "Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale".
- All. V del D.Lgs. n. 626 del 19.09.1994 "Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale".
- Norme UNI-EN n. 344: “Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale”, 345: “Specifiche per calzature di

- sicurezza per uso professionale”, 346: “Specifiche per calzature di protezione per uso professionale, 347: “Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale” del 31.01.94.
- Comunicazione CE del 30.08.1995 (CEN-EN 139, 1994; CEN-EN 270, 1994): "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai «Dispositivi di protezione individuale», modificata dalle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/95/CEE".
 - D.Lgs. n. 493 del 14.08.1996 "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
 - Comunicazione CE del 13.12.1996 (CEN-EN 344-2, 1996) “Calzature di sicurezza, calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale. Parte 2: requisiti supplementari e metodi di prova”.
 - D.M. Industria del 17.01.1997 "Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale".
 - Comunicazione CE del 14.06.1997 (CEN-EN 344, UNI-EN 244, 1996): "Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai «dispositivi di protezione individuale», modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, e 96/58/CE".
 - D.M. 04.06.2001 "Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03.07.2001.
 - Comunicazione della Commissione Europea nel quadro dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I, OJ C 367 del 21.12.2001, pubblicata su GUCE C 367/3. La Comunicazione riporta la pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva. Nella Comunicazione si avverte che la lista riportata sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nelle GUCE.

Formazione e informazione dei lavoratori

- Art. 4 e 5 "Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 42 "Informazione e formazione (esposti al rumore)" D.Lgs. n.277 del 15.08.1991.
- Tit. I, Capo VI "Informazione e formazione dei lavoratori" D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. III "Uso delle attrezzature di lavoro", Art. 37 e Art. 38 D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. V "Movimentazione manuale dei carichi", Art. 49 D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. VI "Uso di attrezzature munite di videoterminali", Art. 56 D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. VII "Protezione da agenti cancerogeni", Art. 66 D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. VIII “Protezione da agenti biologici”, Art. 85 D.Lgs n.626 del 19.09.1994

Incidenti rilevanti

- D.M. 20.05.1991 “Modificazioni al D.P.R. n.175/1998 in recepimento della Direttiva 88/610/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connesse a determinate attività industriali”.
- L.R. Toscana n.41 del 12.08.1991 “Esercizio delle competenze regionali in materie di rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al D.P.R. n. 175/1988”
- D.M. del 23.12.1993 “Osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione e utilizzo di sostanze pericolose previste dal DPR n.175/1988 e successive modifiche e integrazioni”
- D.Lgs. n.334 del 17.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (anche chiamata Direttiva Seveso II).
- D.M. del 9.8.2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”
- D.M. del 19.3.2001 "Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidenti rilevanti”.
- D.M. del 09.05.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”.

Illuminazione

- Tit. II, capo I "Disposizioni di carattere generale"; Tit. V, capo V "Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici"; Tit. VII, capo VI "Impianti di illuminazione elettrica", X "Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio", XI "Schemi dell'impianto" del D.P.R. n. 547/1955.
- Art. 8 " Locali sotterranei", Art. 10 "Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro", capo I, Tit. II del D.P.R. n. 303/1956.
- All. VII "Prescrizioni minime" del D.Lgs. n. 626/1994
- Art. 1 "Campo di applicazione e definizioni" del D.Lgs. n. 493/1996.
- Art. 1.1.4 "Illuminazione", Allegato I "Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza", D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 (Direttiva macchine).
- Norme UNI 10380 del 31.05.1994, UNI 10530 del 28.02.1997, UNI 10380:1994/A1 del 31.10.1999, UNI EN 1838 del 31.03.2000 (vedere il paragrafo norme tecniche).

Impianti e materiali elettrici

- Legge n. 791 del 18.10.1977 "Attuazione della Direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".
- D.Lgs. n. 269 del 09.05.2001 – Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità (Art 17).
- Titolo VII del D.P.R. n. 547/1955 "Impianti macchine ed apparecchi vari"
- D.M.Ind. del 13.03.1987 "Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (4° gruppo) testi italiani di norme C.E.I. armonizzate corrispondenti, di cui all'Art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della Direttiva n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico"
- L. n. 791 del 18.10.1977 – Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- D.M. (Industria) 12.02.1996 "Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (4° gruppo) testi italiani di norme C.E.I. armonizzate corrispondenti, di cui all'Art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della Direttiva n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico".
- D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996 "Attuazione della Direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione".
- D.Lgs. n. 277 del 31.07.1997 "Modificazioni al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 (2), recante attuazione della Direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione".
- D.M.Ind. del 13.06.1989 "Liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformità, pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme C.E.I., in applicazione della L. 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della Direttiva n. 73/23/CEE, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale elettrico".
- D.M.Ind. del 01.03.1989 "Recepimento della Direttiva CEE/88/571, sull'aggiornamento al progresso tecnico dei metodi di protezione del materiale elettrico antideflagrante"
- Art. 5, 6, 7 sez. II; Art. 9 sez. III, della Direttiva CEE/CEEA/CE n. 656 del 30.11.1989: " Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale

durante il lavoro (D.P.I.) (terza Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE)".

- Legge n. 46 del 05.03.1990 "Norme per la sicurezza degli impianti "
- D.M. n. 322 del 24.6.1991 "Regolamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro".
- D.P.R. n. 447 del 06.12.1991 "Regolamento di attuazione della L. n.46 del 05.03.1990 in materia di sicurezza degli impianti".
- Norme CEI.

Lavori faticosi

- Legge n. 653 del 26.04.1934 "Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli".
- Legge n. 977 del 17.10.1967 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti".
- Titolo V "Movimentazione manuale dei carichi", All. VI "Elementi di riferimento" del D.Lgs. n. 626/1994.
- D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 "Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma della L. n.53 del 8.3.2000".

Lavoro in postazioni sopraelevate

- Art. 386 "Cinture di sicurezza" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. II "Ambienti, posti di lavoro e di passaggio" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Norme UNI EN 361, 363, 795 (vedere il paragrafo norme tecniche)
- All. IV, part B, sez. II Direttiva CEE/CEEA/CE n. 57 del 24.06.1992: "Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE)."
- D.Lgs. del 14.8.1996 n.494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili".

Lavoro in prossimità di organi meccanici in movimento

- Art. 6 "Doveri dei lavoratori" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 41 "Protezione e sicurezza delle macchine" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. III, Capo III "Trasmissioni e ingranaggi" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 68 "Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 72 "Blocco degli apparecchi di protezione" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 73 "Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 76 e 77 "Organi di comando per la messa in moto delle macchine" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 81 "Comando con dispositivo di blocco multiplo" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 82 "Blocco della posizione di fermo della macchina" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 233 "Organi di comando e di manovra" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. IX "Manutenzione e riparazione" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 4 "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto" D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- Tit. III "Uso delle attrezzature di lavoro" D.Lgs. n.626 del 19.09.1994.
- D.P.R. n.459 del 24.07.1996 (Direttiva macchine).
- Norme UNI EN 291/2, 291/2, 614/1, 294, 349, 811, 418, 1037, 1088, 574, 982, 983, 1012/1, 1012/2 (vedere il paragrafo norme tecniche).

Lavoro notturno

- D.Lgs. n.532 del 26.11.1999 "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'Art. 17, comma 2, della Legge n.25 del 05.02.1999". Il Decreto applica allo stato italiano i principi della

Direttiva Europea 93/104/CE in riferimento ad alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano lavoratori con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli dei settori dei trasporti nonché delle "attività dei medici in formazione".

- D.Lgs. del 26.3.2001 n.151 "Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma della L. 8.3.2000 n.53."

Movimentazione manuale dei carichi

- Tit. V e All. 6 del D.Lgs. n.626 del 10.09.1994.
- Norma UNI ISO 938 (vedere il paragrafo norme tecniche).
- D.P.R. del 24.7.1996 n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine".

Movimentazione meccanica dei carichi e carichi sospesi

- Art. 8 "Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 11 "Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. X, Capo III, Art. 381 "Protezione del capo" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. V "Mezzi ed apparecchi di sollevamento, trasporto e immagazzinamento" (Capo I "Disposizioni generali", Capo II "Gru, argani, paranchi e simili", Capo III "Ascensori e montacarichi", Capo V "Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici") D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 10 "Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro" D.P.R. n. 303 del 19.03.1956.
- Tit. II, Capo V "Illuminazione" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- All. 1 "Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza" D.P.R. n.459 del 24.07.1996.
- Norme UNI 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, UNI EN 281, 614/1, UNI ISO 1074, 2328, 2330, 2331, 3287, 3691, 5053, 5767, 6055 (vedere il paragrafo norme tecniche).

Postura

- Art. 52 "Obblighi del datore di lavoro.", Tit. V, del D.Lgs. n. 626/1994
- D.P.R. n. 336 del 13.04.1994 "Nuove tabelle delle malattie professionali in industria e in agricoltura".
- Circolare n. 19 del 08.06.1994 "D.P.R. n. 336 del 13 aprile 1994. Nuove tabelle delle malattie professionali in industria e in agricoltura".
- Norma ISO/CD 11226 del 21.12.2000 "Ergonomia - Valutazione delle posture di lavoro".
- D.M. 2.10.2000 "Linee guida d'uso dei videotermini".

Radiazioni ionizzanti

- D.M.L n. 449 del 13.07.1990 "Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni".
- D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995 "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", e s.m.i.
- O.P.G.R. n.57671 del 20.06.1997 - Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, finalizzata alla definizione delle modalità temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal D.Lgs. n.230 del 17.03.1995, su rottamazioni o su altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione.
- D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli Art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997", pubblicato

- nella G.U. del 16.04.1998, n. 88, S.O.
- D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000 “Attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”, pubblicato nella G.U. del 31.08.2000, n. 203, S.O. (entrato in vigore il 01.01.2001 modifica il D.Lgs. n. 230 / 1995).
 - D.Lgs. 04.01.2001 (pubblicato sulla G.U. 3 aprile 2001 n.78) "Attuazione dell'Art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, modificato dal D.Lgs. n.241 del 26.05.2000, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne".
 - Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 08.01.2001 "D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000: attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
 - Comunicato di errata corrige e avviso di rettifica al D.Lgs. n. 241/2000 (pubblicati nella G.U. 22 marzo 2001 n.68).
 - D.Lgs. n.257 del 09.05.2001 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000, recante attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4.07.2001).
 - Circolare ISPESL n. 40 del 03.01.2002, Lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti - Trasmissione documentazione.

Ricarica batterie dei carrelli elevatori

- Art. 19 “Separazione dei locali nocivi” D.P.R. n. 303 del 19.03.1956.
- Art. 20 “Difesa dell’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi” D.P.R. n. 303/56.
- Art. 303 “Accumulatori elettrici” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

Scale

- Art. 18, 20, 21, 22, 25 capo III; Art. 16, 17 capo II; Titolo II D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955.
- Art. 7 capo I, Tit. II D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956
- Art. 5, Tit. II D.M.L. del 12.09.1959
- All. I, Art. 12, 13 Direttiva CEE/CEEA/CE n. 654 del 30.11.1989
- Norma UNI-EN n. 131-1, 131-2 del 30.04.1994 (vedere il paragrafo norme tecniche)

Sedili, cinture di sicurezza e organi di comando dei carrelli elevatori

- Art. 182 “Posti di manovra” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 183 “Organi di comando” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- All. I – punto 3.2.2 “Sedili”, punto 3.3 “Comandi” D.P.R. n.459 del 24.07.1996.
- Direttiva 95/63/CEE (in corso di recepimento a seguito alla Legge n. 128 del 24.04.98, individua ulteriori misure per i posti di manovra).

Segnalazione acustica e luminosa alle macchine

- Tit. III, Capo II “Motori”, Art. 53 e Art. 54 D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. III, Capo III, Art. 67 “Preavviso di avviamento di trasmissioni” D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. III, Capo IV, Art. 80 "Preavviso di avviamento di macchine complesse" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Tit. V, Capo I, Art. 175 "Dispositivi di segnalazione" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- All. I – punto 1.2.2. “Dispositivi di comando ” D.P.R. n.459 del 24.07.1996
- Norme UNI EN 457, 842, 981 (vedere il paragrafo norme tecniche)

Segnaletica di sicurezza

- Tit. VIII, Capo I, Art. 352 "Affissioni di norme di sicurezza" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

- D.Lgs. n.493 del 14.08.1996 “Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
- Norma UNI 9289 (vedere il paragrafo norme tecniche).
- D.M. del 10.3.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Servizi igienico assistenziali (docce, lavabi, ecc...)

- Tit. II, Capo IV “Servizio igienico assistenziali” D.P.R. n.303 del 19.03.1956.

Servizi sanitari e sorveglianza sanitaria

- Tit. II, Capo III “Servizi sanitari” D.P.R. n.303 del 19.03.1956.
- Art. 44 "Controllo sanitario (esposti al rumore)" D.Lgs. n.277 del 15.08.1991.
- Tit. I, Capo IV "Sorveglianza sanitaria" D.Lgs. n.626 del 10.09.1994.
- Tit. V "Movimentazione manuale dei carichi", Art. 48 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 4, lettera c) "Sorveglianza sanitaria", D.Lgs. n.626/1994.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 533 del 31.07.1958: "Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore".

Stress

- Art. 2087 del Codice Civile.
- 1.1.2 D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".

Transito in ambiente con aperture sul pavimento

- Art. 10 "Aperture nel suolo e nelle pareti" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

Transito in ambiente scivoloso

- Art. 7, comma 2 e comma 4 "Pavimenti" D.P.R. n. 303 del 19.03.1956.

Uscite di emergenza

- Art. 29 " Accessi e porte delle cabine" D.P.R. n. 1497 del 29.05.1963
- Art. 13 "Vie e uscite di emergenza" capo I, titolo II D.P.R. n.547 del 27.04.1955
- Art. 32 "Obblighi del datore di lavoro" Tit. II, D.Lgs. n. 626/1994
- Art. 2 "Obblighi del datore di lavoro" D.Lgs. n. 493 del 14.08.1996
- D.M. del 10.3.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Utilizzo di attrezzature manuali taglienti (esempio: trincetto)

- Art. 383 "Protezione delle mani" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.

Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali

- Tit. VI e All. VII del D.Lgs. n.626 del 19.09.1994 così come modificato dalla Legge Comunitaria del 2000 (Legge n. 422 del 29.12.2001).
- D.M.L. del 02.10.2000 "Linee guida d'uso dei videoterminali" (Attuazione dell'Art. 56 del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i).
- Circolare n.16 del 25.01.2001 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale “Modifiche al titolo VII del D.Lgs. 626/1994 – Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria”.
- D.Lgs n.242 del 19.3.1996 “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 626/1994”.

- D.M. del 2.10.2000 “Linee guide d’uso dei videoterminali”.
- Norme U.N.I. 7367, 9095, 7498.

Vaccinazione antitetanica

- Legge n. 292 del 05.03.1963 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria”.

NORME TECNICHE

ISO 666 del 1996

Mole a disco.

Titolo: Machine tools -- Mounting of plain grinding wheels by means of hub flanges.

Descrittori: dimensions, flanges, grinding wheels, hub-type flange, machine tools, marking, mountings, operating requirements, specifications, tools.

ISO 5349 del 1986

Vibrazioni

Titolo: Mechanical vibration -- Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration.

ISO 7243 del 1989

Ambienti caldi - stress da calore.

Titolo: Hot environments -- Estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature).

Descrittori: ergonomics, human body, operating areas, thermal comfort, work safety.

ISO 7933 del 1989

Ambienti caldi – Determinazioni analitiche

Titolo: Hot environments -- Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate.

UNI 7249 del 31.12.1995

Statistiche sugli infortuni sul lavoro.

Sostituisce la UNI 7249-1, 2 e 3.

UNI EN 292/1 del 01.11.92

Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Terminologia, metodologia di base.

Definisce la terminologia di base e specifica i metodi generali di progettazione per aiutare i progettisti e i costruttori ad ottenere la sicurezza in fase di progettazione delle macchine (vedere 3.1) ad uso professionale o non professionale. Può essere anche utilizzata per altri prodotti tecnici che presentano rischi simili. Si raccomanda di inserire la presente norma nei corsi e nei manuali di formazione per portare a conoscenza dei progettisti la terminologia di base e i metodi generali di progettazione.

UNI EN 292/2 del 30.11.92

Sicurezza del macchinario. Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Specifiche e principi tecnici.

Definisce le specifiche e i principi tecnici per aiutare i progettisti e i costruttori ad ottenere la sicurezza in fase di progettazione delle macchine ad uso professionale o non professionale. Essa può essere anche utilizzata per altri prodotti tecnici che presentano rischi simili. Aggiornata nel 1995.

UNI EN 614/1 del 31.03.97

Sicurezza del macchinario. Principi ergonomici di progettazione. Terminologia e principi generali. Stabilisce i principi ergonomici da seguire durante il processo di progettazione delle attrezzature di lavoro, in particolare del macchinario.

UNI EN 294 del 31.07.93

Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori.

È stata preparata in modo da essere una norma armonizzata, ai sensi della Direttiva “Macchine” e degli equivalenti Regolamenti EFTA. Stabilisce i valori delle distanze di sicurezza per impedire che persone di età uguale o maggiore di tre anni possano raggiungere zone pericolose con gli arti superiori. Tali distanze si applicano quando è possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza con il solo allontanamento. Non necessita di essere applicata alle macchine disciplinate da norme sugli aspetti elettrici che riportano procedure di verifica specifiche, per esempio mediante il dito di prova.

UNI EN 349 del 30.06.94

Sicurezza del macchinario. Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

Scopo della norma è consentire di prevenire i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Specifica gli spazi minimi per parti del corpo, ed è applicabile quando sia possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza adottando questo metodo. È applicabile soltanto ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.

UNI EN 811 del 28.02.98

Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori.

La norma stabilisce i valori delle distanze di sicurezza per impedire l'accesso e le distanze per ostacolare il libero accesso degli arti inferiori delle persone di età uguale o maggiore di 14 anni. I valori sono basati sull'esperienza pratica che è stata riscontrata adeguata a questo gruppo di persone.

UNI EN 418 del 30.06.94

Sicurezza del macchinario. Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali. Principi di progettazione.

È stata preparata a fronte di un mandato dato al CEN dalla Commissione delle Comunità Europee e dall'Associazione Europea per il libero Commercio, ed è di supporto ai requisiti essenziali della "Direttiva Macchine" CEE e degli equivalenti regolamenti EFTA. Specifica i principi per la progettazione dei dispositivi di arresto d'emergenza delle macchine. Non è presa in considerazione la natura della fonte d'energia. Figure illustranti le fasi funzionali del dispositivo d'arresto d'emergenza e della collocazione di tale dispositivo sulla macchina.

UNI EN 1037 del 30.04.97

Sicurezza del macchinario. Prevenzione dell'avviamento inatteso.

Specifica le misure di sicurezza integrate destinate ad impedire l'avviamento inatteso di una macchina in modo tale che gli interventi umani nelle zone pericolose possano aver luogo in sicurezza.

UNI EN 1088 del 30.11.97

Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta.

Specifica i principi di progettazione e scelta, indipendentemente dalla natura della sorgente di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce i requisiti specificatamente destinati ai dispositivi di interblocco elettrici.

UNI EN 563 del 30.06.95

Sicurezza del macchinario. Temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici calde.

Presenta i dati ergonomici e il loro uso per stabilire i valori limite di temperatura per superfici calde e per la valutazione dei rischi di ustione.

UNI EN 574 del 31.12.98

Sicurezza del macchinario. Dispositivi di comando a due mani. Aspetti funzionali. Principi per la progettazione.

Specifica i requisiti di sicurezza per un dispositivo di comando a due mani e per la sua unità logica. La norma descrive le principali caratteristiche dei dispositivi di comando a due mani per l'ottenimento della sicurezza e stabilisce delle combinazioni di caratteristiche funzionali per tre tipi.

UNI EN 626/1 del 30.09.96

Sicurezza del macchinario. Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine. Principi e specifiche per i costruttori di macchine.

Tratta i principi per il controllo dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine ad eccezione delle sostanze che costituiscono un pericolo per la salute unicamente a causa della loro natura esplosiva, infiammabile, radioattiva o dalle loro condizioni di temperatura (alta o bassa) o di pressione (alta o bassa).

UNI EN 626/2 del 30.06.97

Sicurezza del macchinario – Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine – Metodologia per la definizione delle procedure di verifica.

Definisce una procedura per la selezione dei fattori critici legati alle emissioni di sostanze pericolose ai fini della formulazione di procedure di verifica adeguate.

UNI EN 1093-1 del 30/11/2000

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Scelta dei metodi di prova.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1093-1 (edizione settembre 1998). La norma definisce i parametri che possono essere utilizzati per la valutazione dell'emissione di inquinanti provenienti dalle macchine o delle prestazioni dei sistemi di controllo dell'inquinamento in esse integrati; fornisce dei criteri di selezione dei metodi di prova appropriati in funzione dei diversi campi di applicazione e dei tipi di macchine, inclusi gli effetti delle misure per la riduzione delle esposizioni agli inquinanti. I metodi di prova sono descritti nelle altre parti della presente norma

UNI EN 1093/3 del 30.06.97

Sicurezza del macchinario. Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria. Portata di emissione di uno specifico inquinante – Metodo di prova al banco tramite l'inquinante reale.

Descrive un metodo di prova al banco per la misurazione della portata di emissione dalle macchine di una specifica sostanza pericolosa trasportata dall'aria utilizzando una cabina di prova e in condizioni definite di funzionamento della macchina.

UNI EN 1093/4 del 30.06.97

Sicurezza del macchinario. Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria. Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione – Metodo mediante l'uso di traccianti. Descrive un metodo per la misurazione del rendimento di captazione di un impianto di aspirazione installato su una macchina. Questo metodo si basa sulla tecnica mediante l'uso di traccianti e può essere impiegato in ogni ambiente di prova.

UNI EN 1093/6 del 30/11/2000

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Rendimento di separazione massico, scarico libero.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1093-6 (edizione settembre 1998). La norma definisce un metodo di prova al banco per la misura dell'efficienza di separazione massica dei depuratori d'aria con scarico libero, funzionanti in condizioni definite. Il metodo si applica ai depuratori d'aria di aerosol (fumo, polveri, esalazioni nocive, nebbie), vapori o gas.

UNI EN 1093/7 del 30/11/2000

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Rendimento di separazione massico, scarico intubato.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1093-7 (edizione settembre 1998). La norma definisce un metodo di prova al banco per la misura dell'efficienza di separazione massica dei depuratori d'aria, funzionanti in condizioni definite. Il metodo si applica ai separatori di aerosol (fumo, polveri, esalazioni nocive, nebbie), vapori o gas con entrata e scarico definiti che possono essere collegati a condotti di misura.

UNI EN 1093/8 del 30/11/2000

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo di prova al banco.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1093-8 (edizione settembre 1998). La norma definisce un metodo di prova al banco per la misura del parametro di concentrazione dell'inquinante di una specifica sostanza pericolosa aerodispersa emessa dalle macchine utilizzando un banco di prova in condizioni di funzionamento definite. Il metodo si applica soltanto per la determinazione di gas, vapori e particelle respirabili. La determinazione della quantità emessa in un banco di prova (vedere UNI EN 1093- 3) sarà utilizzata quando possibile.

UNI EN 1093/9 del 30/11/2000

Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Parametro di concentrazione dell'inquinante, metodo in sala di prova.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1093-9 (edizione settembre 1998). La norma definisce un metodo in sala di prova per la misura del parametro di concentrazione dell'inquinante di una specifica sostanza pericolosa aerodispersa emessa dalle macchine, in una sala di prova e facendo funzionare le macchine in condizioni definite

UNI EN 457 del 31.01.93

Sicurezza del macchinario. Segnali acustici di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove. Specifica i requisiti di sicurezza ed ergonomici e i relativi metodi di prova per i segnali acustici di pericolo e fornisce le linee guida per la progettazione dei segnali in modo che siano nettamente percepiti e discriminati.

UNI EN 842 del 31.05.97

Sicurezza del macchinario. Segnali visivi di pericolo. Requisiti generali, progettazione e prove.

Descrive i criteri per la percezione di segnali visivi di pericolo nell'area in cui è previsto che persone percepiscano tali segnali e reagiscano ad essi. La norma specifica i requisiti di sicurezza ed ergonomici e le corrispondenti misurazioni fisiche e il controllo visivo soggettivo.

UNI EN 981 del 31.03.98

Sicurezza del macchinario – Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi.

La norma è applicabile a tutti i segnali di pericolo e di informazione che devono essere chiaramente percepiti e differenziati, come specificato al punto 5.3 della UNI EN 292-2, mediante altri requisiti o mediante la situazione di lavoro, e a tutti i livelli di emergenza – dall'estrema urgenza a una situazione di cessato pericolo. Nei casi in cui segnali visivi debbano integrare segnali sonori, il carattere del segnale viene specificato per entrambi.

UNI EN 982 del 31.07.97

Sicurezza del macchinario. Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche. Oleoidraulica.

Si applica ai sistemi oleoidraulici e ai loro componenti integrati nel macchinario. Essa identifica i pericoli e i fattori che influiscono sulla sicurezza dei sistemi e dei loro componenti impiegati nelle condizioni di uso previste.

UNI EN 983 del 31.07.97

Sicurezza del macchinario. Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche. Pneumatica.

Si applica ai sistemi pneumatici e ai loro componenti integrati nel macchinario. Essa identifica i pericoli e i fattori che influiscono sulla sicurezza dei sistemi e dei loro componenti impiegati nelle condizioni di uso previste.

UNI ISO 938 del 30.04.94

Carrelli elevatori a mano per pianali. Dimensioni principali.

Fissa le dimensioni dei carrelli elevatori a mano per pianali, che sono in diretto rapporto con quelle dei corrispondenti pianali. Le specifiche dimensionali dei pianali che possono essere trasportati dai carrelli elevatori a mano per pianali sono fissate nella ISO 1756 "Carrelli industriali".

UNI ISO 1074 del 29.02.96

Carrelli elevatori a forche con carico a sbalzo. Prove di stabilità.

Specifica le prove fondamentali per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori a forche con carico a sbalzo, con portata non maggiore di 50 000 kg. Si applica ai carrelli che operano nelle stesse condizioni muniti di altre attrezzature per la movimentazione del carico. Non si applica ai carrelli muniti di dispositivi retrattili (montanti a forche) e ai carrelli elevatori attrezzati per movimentare carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

UNI ISO 2328 1999 del 30.04.1999

Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca ad aggancio e piastre portaforche - Dimensioni di montaggio.

La presente norma è l'adozione nazionale in lingua italiana della norma internazionale ISO 2328 (edizione novembre 1993). La norma descrive le caratteristiche dimensionali ed altri requisiti relativi alle piastre portaforche ad aggancio per carrelli elevatori a forche che permettono l'intercambiabilità dei bracci di forca con altri dispositivi, in funzione della portata nominale dei carrelli e del tipo di braccio di forca

UNI ISO 2330 del 30.04.1999

Carrelli elevatori a forche - Bracci di forca - Caratteristiche tecniche e prove.

La presente norma è l'adozione nazionale in lingua italiana della norma internazionale ISO 2330 (edizione luglio 1995). La norma specifica le prescrizioni relative alla costruzione, prova e marcatura dei bracci di forca a sezione piena prodotti in serie, qualunque sia l'utilizzo.

UNI ISO 2331 del 01.12.85

Carrelli elevatori a forche. Bracci di forca ad aggancio. Terminologia.

Definisce il termine relativo ai bracci di forca ad aggancio per carrelli elevatori a forche, conformi alle UNI ISO 2328, UNI ISO 2330 e ISO 2329.

UNI ISO 6055 del 31.10.1999

Carrelli industriali a grande altezza di sollevamento con guidatore a bordo - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove.

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi ai tetti di protezione del guidatore di qualsiasi tipo di carrello industriale a grande altezza di sollevamento con guidatore a bordo e con altezza di sollevamento maggiore di 1800 mm.

UNI 9290 del 01.11.87

Carrelli elevatori a forche. Tacche di posizionamento delle forche.

Definisce le caratteristiche geometriche relative alla disposizione delle tacche di posizionamento delle forche per i carrelli elevatori a forche.

UNI 9293 del 01.11.87

Carrelli industriali semoventi. Scarico gas combustibili.

Integra quanto già prescritto in UNI ISO 3691 per quanto riguarda le regole che devono essere osservate per la realizzazione e disposizione del tubo di scarico per carrelli elevatori industriali semoventi con motore endotermico.

UNI 9292 del 30.11.87

Carrelli industriali semoventi con operatore seduto. Tensione elettrica nominale.

Prescrive il valore massimo della tensione elettrica nominale per i carrelli industriali semoventi e indica la serie dei valori di tensione relativa alle batterie di trazione.

UNI 9291 del 30.11.87

Carrelli industriali semoventi. Ruote scomponibili.

Fornisce le regole di sicurezza che devono essere osservate nell'adozione di ruote in esecuzione con cerchio scomponibile per carrelli industriali semoventi.

UNI 9288 del 30.11.87

Carrelli industriali semoventi con operatore seduto. Protezione del guidatore in posizione di lavoro.

Prescrizioni supplementari relative al tetto di protezione e schermi relativi alla protezione del guidatore in posizione di lavoro nei confronti del gruppo di sollevamento dei carrelli industriali semoventi con operatore seduto.

UNI 9289 del 30.11.87

Carrelli industriali semoventi. Sicurezza del personale a terra.

Indica la segnaletica da adottare per la sicurezza del personale a terra che opera nelle vicinanze di carrelli industriali semoventi dotati di elevatore.

UNI ISO 1074 del 29.02.96

Carrelli elevatori a forche con carico a sbalzo. Prove di stabilità.

Specifica le prove fondamentali per la verifica della stabilità dei carrelli elevatori a forche con

carico a sbalzo, con portata non maggiore a 50.000 Kg. Si applica ai carrelli che operano nelle stesse condizioni muniti di altre attrezzature per la movimentazione del carico. Non si applica ai carrelli muniti di dispositivi retrattili (montanti a forche) e ai carrelli elevatori attrezzati per movimentare carichi sospesi che possono oscillare liberamente.

UNI EN 281 del 30.09.1989

Carrelli semoventi per movimentazione con operatore seduto. Regole di costruzione e di disposizione dei pedali.

Versione ufficiale della norma europea EN 281 (edizione dicembre 1988) in lingua italiana. E' stata redatta per completare il punto 8.4.1.1 della ISO 3691, 2° edizione, 15-11-1980. Stabilisce i requisiti dei pedali utilizzati per il comando della traslazione e della frenatura dei carrelli semoventi di seguito definiti. Questi carrelli possono essere dotati di ulteriori pedali per funzioni ausiliarie. La disposizione di tali pedali non e' codificata dalla presente norma ma deve essere tale da non ostacolare l'utilizzazione dei pedali oggetto della norma stessa. Si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con operatore seduto con portata non maggiore di 10000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio minore di 20000 n. Ai sensi della presente norma, si intende per carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, ad eccezione di quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare, accatastare od immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore seduto su un posto di guida non sollevabile. Il punto 4 della UNI 9285 è interamente annullato e sostituito dalla presente norma.

UNI ISO 3287 del 31.10.86

Carrelli industriali semoventi. Segni grafici per organi di comando.

Definisce i segni grafici che servono allo sviluppo del linguaggio grafico degli organi di comando sui carrelli industriali semoventi.

UNI ISO 3691 del 01.03.83

Carrelli industriali semoventi. Codice di sicurezza.

Specifica le regole di sicurezza per la costruzione, l'impiego, la manovra e la manutenzione di carrelli industriali semoventi.

UNI ISO 5053 del 30.11.90

Carrelli industriali semoventi. Terminologia.

Stabilisce la classificazione e le definizioni dei vari tipi di carrelli semoventi. Comprende termini e definizioni dei principali elementi costitutivi ed accessori dei carrelli.

UNI ISO 5767

Carrelli operanti in condizioni speciali con montanti inclinati in avanti. Prove di stabilità.

Definisce le prove speciali atte a verificare la stabilità dei carrelli in posizione di impilamento con montanti inclinati in avanti.

UNI EN 30326-1 del 01.04.1997

Vibrazioni meccaniche. Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli. Requisiti di base.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 30326-1 (edizione maggio 1994). Specifica i requisiti di base per le prove di laboratorio sulla trasmissione delle vibrazioni al corpo umano, attraverso il sedile di un veicolo. Questi metodi, per la misurazione e l'analisi, rendono possibile il confronto dei risultati di prove eseguite in laboratori diversi.

UNI ISO 4310 del 28.02.1988

Apparecchi di sollevamento. Codice e metodi di prova.

Versione in lingua italiana della norma ISO 4310 (edizione mag. 1981), adottata senza varianti. Stabilisce le prove ed i procedimenti da seguire al fine di verificare la conformità di un apparecchio di sollevamento alle proprie finalità operative e la sua capacità di sollevare carichi predeterminati. Quando i carichi predeterminati comportano problemi di stabilità, vengono indicati procedimenti e carichi di prova che consentono di verificarne facilmente i margini di stabilità. Si applica ai tipi di apparecchi di sollevamento seguenti: gru a ponte sospesa; gru a ponte; gru a portale, gru a cavalletto; gru mobili e gru escavatrici; gru a torre; gru ferroviarie; gru a fune o blondin; altri tipi da determinare.

UNI EN 1012-1 del 31-12-97

Compressori e pompe per vuoto. Requisiti di sicurezza. Compressori.

Elenca i pericoli significativi associati ai compressori e ne specifica i requisiti di sicurezza applicabili alla loro progettazione, installazione, funzionamento, manutenzione e smantellamento.

UNI EN 1012-2 del 31-12-97

Compressori e pompe per vuoto. Requisiti di sicurezza. Pompe per vuoto.

Elenca i pericoli significativi associati alle pompe per vuoto e ne specifica i requisiti di sicurezza applicabili alla loro progettazione, installazione, funzionamento, manutenzione e smantellamento.

UNI EN 361 del 30.11.93

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo.

Specifica i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l'uso, la marcatura e l'imballaggio per le imbracature per il corpo. Altri tipi di supporti per il corpo sono definiti nella EN 358. I dispositivi anticaduta sono specificati nella EN 263.

UNI EN 363 del 31.12.93

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta.

Specifica la terminologia e i requisiti generali per i sistemi di arresto caduta che servono da dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto. Fornisce inoltre gli esempi su come si possono collegare componenti o gruppi di componenti a un sistema di arresto caduta. Questi esempi dovrebbero consentire all'acquirente o all'utilizzatore di montare tutti i componenti in modo corretto e di costruire un sistema di arresto caduta.

UNI EN 795 del 01.05.98

Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove.

Specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

UNI-EN n. 131-1 del 30.04.1994

Scale. Terminologia, tipi, dimensioni funzionali.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 131/1 (edizione feb. 1993) con errata corrige maggio 1993 (AC: 1993). Fornisce le definizioni e i termini generali e stabilisce le caratteristiche costruttive generali delle scale che sono importanti per la sicurezza, l'uso e la costruzione delle scale così come per l'informazione dell'utilizzatore. Si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale ad uso specifico professionale quali le scale per i Vigili del fuoco, le scale per la copertura dei tetti e le scale rimorchiabili. Tutte le scale sono determinate per un carico statico verticale massimo di 150 kg nella posizione di utilizzazione e sono destinate ad essere utilizzate da una sola persona per volta.

UNI EN 131-2 del 30.04.1994

Scale. Requisiti, prove, marcatura.

Versione in lingua italiana della norma europea EN 131/2 (edizione feb. 1993) con errata corrige maggio 1993 (AC:1993). Stabilisce le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti ed i metodi di prova per le scale. Si applica alle scale portatili. Non si applica alle scale per uso professionale specifico, quali le scale per i Vigili del fuoco e le scale rimorchiabili. La norma deve essere letta insieme alla EN 131/1.

UNI 10530 del 28.02.1997

Principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione.

Definisce i principi di ergonomia della visione e identifica i fattori che influenzano le prestazioni visive. Essa fornisce inoltre i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere un ambiente visivo che risponde alle finalità dell'ergonomia.

UNI 473 del 31.03.1982

Modelli per fonderia e relative attrezzature ausiliarie.

Riguarda i modelli per fonderia e relative attrezzature ausiliarie, classificandoli e indicandone i criteri di costruzione e le condizioni tecniche di fornitura e di accettazione. Si applica ai modelli propriamente detti, alle casse d'anima inerenti ed a tutte le relative attrezzature ausiliarie, atti a realizzare forme e anime non permanenti. Classificazione dei modelli in categorie sulla base del materiale impiegato per la loro costruzione (legno, metallo, materie plastiche, multistrato resinato (compensato), misto) e li suddivide in rapporto al grado della loro precisione.

UNI 5883 del 30.11.1966

Collaudo funzionale delle molazze impiegate in fonderia per la preparazione terre di formatura.

La norma non riguarda le macchine per la preparazione delle sabbie agglomerate per anime, sebbene qualche volta le molazze vengano usate anche per questo scopo. Le molazze sono utilizzate allo scopo di omogeneizzare e preparare le terre naturali e sintetiche di formatura. Le prescrizioni servono per determinare l'efficienza di una molazza ai fini del solo collaudo funzionale. Il collaudo funzionale riguarda soltanto le caratteristiche della macchina per lo scopo cui è destinata e non le sue caratteristiche costruttive e meccaniche. Le molazze si distinguono in: lente, con mole pesanti; veloci, con mole leggere; a ciclo continuo; a ciclo discontinuo od intermittente. Nelle molazze sono introdotti: terre esauste da rigenerare, sabbie, terre naturali, leganti, nero minerale, additivi diversi, acqua. Criteri di collaudo. La terra sintetica da impiegare per il collaudo è composta da: 85% di sabbia silicea con meno del 3% di contenuto di polvere, con indice di finezza da 40 a 60; 6% di bentonite; 5% di minerale; 4% di acqua. Procedimento.

UNI 6764 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Proporzionamento dimensionale, tipi e designazione delle staffe di formatura.

Stabilisce il proporzionamento dimensionale ed i concetti relativi alla costruzione ed all'impiego delle staffe di fonderia, allo scopo di assicurare la funzionalità. L'intercambiabilità e di facilitare la programmazione. Materiale: per le staffe in profilati, acciaio Fe 37 b UNI 5334-64 oppure acciaio avente caratteristiche simili con c minore o uguale 0,20%; per le staffe in getti, acciaio Fe g 45 UNI 3158-68 oppure ghisa a grafite sferoidale per getti secondo UNI 4544 o similare.

UNI 6765 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Staffe di formatura con riferimenti longitudinali.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: per le staffe in profilati, acciaio Fe 37 b UNI 5334-64 o similare; per le staffe in getti, ghisa secondo UNI 4544 o acciaio Fe g 45 UNI 3158-68..

UNI 6766 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Staffe di formatura con riferimenti a triangolo.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: per le staffe in profilati, acciaio Fe 37 b UNI 5334-64 o similare; per le staffe in getti, ghisa secondo UNI 4544 o acciaio Fe g 45 UNI 3158-68..

UNI 6767 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Bussole di riferimento per staffe di formatura.

Esempio e prospetto con designazione. Tipo c: con foro circolare; tipo o: con foro oblungo. Materiale: acciaio 12 NiCr 3 UNI 5331-64 cementato e temprato con durezza hrc maggiore o uguale 55.

UNI 6768 del 31.10.1970

Attrezzi per fonderia. Blocchetti a cuneo e morsetti di chiusura per staffe di formatura.

Esempio e prospetti con designazione. Tipo h: per staffe con interasse fino a 600 mm; tipo i: per staffe con interasse oltre 600 mm. Materiale: per i blocchetti, acciaio da bonifica con r maggiore o uguale 80 kgf/mm²; per i morsetti, acciaio da bonifica con r maggiore o uguale 80 kgf/mm² oppure ghisa sferoidale..

UNI 6769 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Spine per staffe di formatura.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: acciaio UNI 5331-64 cementato cm 5 secondo UNI 5381-70 e temprato.

UNI 6770 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Placche modello metalliche con riferimenti longitudinali.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: ghisa ovvero acciaio ovvero lega leggera.

UNI 6771 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Placche modello metalliche con riferimenti a triangolo.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale; ghisa ovvero acciaio ovvero lega leggera.

UNI 6772 del 31.12.1970

Attrezzi per fonderia. Perni di riferimento per placche modello metalliche.

Esempio e prospetto con designazione. Materiale: acciaio secondo UNI 5331-64 cementato cm 5 secondo UNI 5381-70 e temprato.

UNI 9941 del 28.02.1992

Cabine di verniciatura a spruzzo. Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione.

Indica i criteri ed i requisiti di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e la manutenzione delle cabine per la verniciatura a spruzzo di oggetti posti nel loro interno. Non si applica alle cabine di verniciatura a polvere, alle cabine forno e alle apparecchiature ausiliarie installate in cabina. Prende invece in considerazione ai fini della sicurezza i rischi aggiuntivi che possono derivare dalla presenza e dell'uso di tali mezzi ausiliari in cabina. Non prende in considerazione la progettazione e la costruzione della struttura portante in muratura od in calcestruzzo della cabina. Appendice A: Schema funzionale gruppo immissione aria in cabina di verniciatura. Appendice B: Metodologia per la misura della velocità dell'aria.

UNI 7415 del 30.06.1975

Forni industriali. Termini, definizioni e classificazione.

Prospetto termini e definizioni. Forno industriale: apparecchio nel quale, a mezzo della somministrazione di calore, è possibile mantenere un ambiente limitato a temperatura più' alta di quella esterna allo scopo di ottenere trasformazioni chimiche o fisiche su determinati materiali.

Comprende tutte od alcune delle seguenti parti: mezzi per la produzione e l'adduzione di calore al materiale sottoposto al trattamento e mezzi per la sottrazione di calore dal materiale stesso; ambienti nei quali si effettuano le operazioni tecnologiche connesse con il riscaldamento; mezzi per il movimento del materiale nell'interno di tali ambienti; accessori di misura, di regolazione e di protezione; accessori per l'alimentazione, il movimento e lo scarico di materiali primari e intermediari elaborati; mezzi per il recupero di calore; mezzi per la produzione, l'immissione e la tenuta dell'atmosfera controllata; mezzi per la produzione ed il controllo del vuoto; mezzi per il trattamento e la depurazione dei materiali, dei prodotti e degli scarichi. I forni industriali sono classificati secondo: il settore industriale; le operazioni fondamentali da compiere; la sorgente termica impiegata; le modalità di somministrazione del calore dalla sorgente termica al materiale da trattare; la forma dell'ambiente nel quale si effettuano le operazioni tecnologiche connesse con il riscaldamento; il modo di funzionamento.

UNI 7416 del 28.02.1995

Forni industriali. Norme per l'ordinazione, il collaudo e l'accettazione.

Indica gli elementi da considerare per regolare i rapporti che intercorrono fra committente e fornitore di forni industriali, dalla richiesta dell'offerta fino all'accettazione della fornitura. Per i termini, le definizioni e la classificazione dei forni industriali, vedere UNI 7415.

UNI 8129-1 del 31.12.1980

Materiali refrattari destinati ai forni industriali. Classificazione, formati e metodi di prova.

Riguarda i materiali refrattari compatti per i forni industriali, formati e non formati, dei tipi: silicei e siliciosi, silico-alluminosi, alluminosi, basici altri. Prospetto prove e metodi di prova secondo le norme italiane e straniere.

UNI 8129-2 del 31.12.1980

Materiali refrattari destinati ai forni industriali. Dati per l'offerta, l'ordinazione, il collaudo e l'accettazione.

Indica le condizioni che è normalmente utile precisare per regolare i rapporti contrattuali tra committente e fornitore di materiali refrattari, dalla richiesta di offerta all'offerta, all'ordinazione, al collaudo ed accettazione dei materiali, con relative garanzie. In tali fasi devono essere adottate le nomenclature dei materiali, dei formati e dei procedimenti di prova e di analisi statistica specificati salvo diverso accordo. Dati che il committente deve precisare nella richiesta di offerta, e che il fornitore deve precisare nell'offerta di fornitura. Requisiti, collaudo e accettazione. Appendice a: procedimenti di collaudo statistico. Appendice b: condizioni contrattuali.

UNI 9022 del 31.12.1987

Forni a combustione. Determinazione delle prestazioni energetiche.

Ha lo scopo di determinare le prestazioni energetiche in modo da verificare (o stabilire) i valori delle grandezze da garantire. Si applica ai forni industriali in cui la fonte energetica è costituita da combustibile.

UNI 8491 del 31.03.1984

Prodotti refrattari formati per fonderia. Filtri per colata.

Riguarda i filtri di materiale refrattario utilizzati in fonderia nei dispositivi di colata al fine di impedire alle scorie l'entrata nel getto. Riferimenti: UNI 4678. Materiale, dimensioni, indicazioni per l'impiego, designazione. Appendice: consigli per il dimensionamento dei piedi e imbuti di colata per filtri.

UNI 4012 del 30.06.1958

Seghe circolari per materiali metallici. Forma dei denti, angoli di spoglia, tolleranze.

Figure di forma dei denti: a (per seghe con dentatura fine, UNI 4013); b (per seghe con dentatura grossa, UNI 4014); c; d. Prospetto angoli di spoglia gamma in base alla forma dei denti ed alle esecuzioni (UNI 3899). Tolleranze sulle dimensioni delle seghe. Procedimento per la misura della concentricità e dello scostamento di un fianco della sega.

UNI 4013 del 30.06.1958

Seghe circolari per materiali metallici, con dentatura fine.

Esempio e tabella con designazione. Materiale: acciaio rapido ux 90 w 8 UNI 2955, ovvero ux 75 w 18 UNI 2955, ovvero acciaio di rendimento simile.

UNI 4014 del 30.06.1958

Seghe circolari per materiali metallici, con dentatura grossa.

Esempio e tabella con designazione. Materiale: acciaio rapido u x 90 w 8 UNI 2955 (2 edizione), ovvero u x 75 w 18 UNI 2955 (2 edizione), ovvero acciaio di rendimento simile. Prospetto dei fori di trascinamento per seghe con diametri maggiori o uguali 250 mm.

UNI 7749 del 31.12.1977

Mole a disco senza incavi per sbavatura ed affilatura in genere.

Esempio e prospetto con designazione. Forma 1a: per impiego a velocità normale su macchina fissa. Forma 1b: per molatrici portatili. Forma 1c: per impiego ad alta velocità su molatrici fisse o pensili.

UNI 5758 del 30.09.1986

Macchine utensili. Montaggio delle mole a disco su flange portamola.

Versione in lingua italiana della ISO 666 (edizione lug. 1975), adottata senza varianti. Stabilisce, in funzione delle condizioni di sicurezza, le dimensioni di intercambiabilità tra le flange portamola e le mole, nei casi di montaggio delle mole con flange. Si applica ai tipi di mole a disco con diametri del foro centrale compresi tra 76,2 e 508 mm: mole a disco per sbavatura e affilatura; mole a disco per rettifica cilindrica esterna (escluse le mole per rettificatrici senza centri); mole a disco per spalmatura.

UNI 4628 del 31.03.1976

Terre e sabbie per fonderia. Campionamento e metodi di prova.

Definisce il campionamento e le prove da eseguirsi sulle terre e sabbie per fonderia, stabilendo le modalità di esecuzione e indicando le attrezzature occorrenti. I metodi sono da applicarsi nei controlli sistematici e nei controlli delle forniture in relazione agli accordi fra fornitore e committente: di terre e sabbie di cave per controllare la costanza delle caratteristiche col progredire dello scavo in un dato banco; di terre e sabbie proposte per l'uso in fonderia e delle quali si ignorano le proprietà di miscele provenienti dalla fonderia. La norma stabilisce oltre al campionamento i seguenti metodi di prova: determinazione dell'umidità; determinazione della permeabilità; determinazione della resistenza a compressione; determinazione della resistenza a taglio; determinazione della resistenza a flessione; determinazione della resistenza a trazione; determinazione del tenore di argilloide; determinazione granulometrica e calcolo dell'indice di finezza. La norma considera in appendice anche i seguenti metodi di prova, dati a titolo informativo, sui quali si ritiene opportuna la sperimentazione: determinazione del punto di sinterizzazione di una terra o di una sabbia (appendice a); determinazione della superficie specifica di una sabbia (appendice b); determinazione dell'assorbimento di acido di una sabbia (appendice c); determinazione dell'argilla attiva in una terra di formatura sintetica con il metodo del blu di metilene (appendice d).

UNI 6716 del 30.11.1970

Bentoniti per fonderia. Caratteristiche e prove.

Si riferisce alle bentoniti da usare come leganti per sabbie per formatura e per anime. Ai fini della presente norma si definisce bentonite una roccia argillosa costituita essenzialmente da montmorillonite, originatasi di regola per trasformazioni di ceneri vulcaniche o vulcaniti vetrose.

UNI 7309 del 28.02.1984

Prodotti ausiliari di fonderia. Classificazione, termini e definizioni.

Classifica, elenca e definisce i termini relativi ai prodotti ausiliari di fonderia. Prospetto termini italiani con i corrispondenti termini in inglese, francese e tedesco.

UNI EN 1559-1 del 31.03.1999

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Generalità.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1559-1 (edizione giugno 1997). La norma stabilisce le condizioni tecniche generali di fornitura per i getti ottenuti a partire da materiali metallici fusi, ad eccezione dei getti di lega di rame.

UNI EN 1559-1 del 31.03.1999

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Generalità.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1559-1 (edizione giugno 1997). La norma stabilisce le condizioni tecniche generali di fornitura per i getti ottenuti a partire da materiali metallici fusi, ad eccezione dei getti di lega di rame.

UNI EN 1559-3 del 31.03.1999

Fonderia - Condizioni tecniche di fornitura - Requisiti aggiuntivi per i getti di ghisa.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1559-3 (edizione giugno 1997). La norma riguarda le condizioni tecniche di fornitura dei getti prodotti con tutti i tipi di ghisa da fonderia, colati in sabbia o in conchiglia oppure prodotti mediante centrifugazione, mediante colata continua oppure con il procedimento a cera persa..

UNI EN 1560 del 30.11.1998

Fonderia - Sistema di designazione per i getti di ghisa - Designazione simbolica e numerica.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1560 (edizione giugno 1997). La norma stabilisce un sistema di designazione del materiale, mediante simboli o numeri, per i getti di ghisa.

UNI EN 1561 del 30.11.1998

Fonderia - Getti di ghisa grigia.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1561 (edizione giugno 1997). La norma stabilisce le caratteristiche della ghisa grigia non legata e legata utilizzata in getti prodotti mediante colature in forme di sabbia, oppure in forme aventi un comportamento termico ad esse paragonabile.

UNI EN 1562 del 30.04.1999

Fonderia - Getti di ghisa malleabile.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1562 (edizione giugno 1997). La norma stabilisce le prescrizioni per i getti di ghisa malleabile utilizzata nella fabbricazione di getti.

UNI EN 1563 del 30.11.1998

Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale.

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1563 (edizione

giugno 1997). La norma definisce i tipi di getti di ghisa a grafite sferoidale e le corrispondenti prescrizioni.

UNI EN 1564 del 30.04.1999

Fonderia - Getti di ghisa duttile austemperata (bainitica).

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1564 (edizione giugno 1997). La norma definisce i tipi di getti di ghisa duttile austemperata e le corrispondenti caratteristiche.

UNI SPERIMENTALE 5883 del 30.11.1966

Collaudo funzionale delle molazze impiegate in fonderia per la preparazione delle terre di formatura.

La norma non riguarda le macchine per la preparazione delle sabbie agglomerate per anime, sebbene qualche volta le molazze vengano usate anche per questo scopo. Le molazze sono utilizzate allo scopo di omogeneizzare e preparare le terre naturali e sintetiche di formatura. Le prescrizioni servono per determinare l'efficienza di una molazza ai fini del solo collaudo funzionale. Il collaudo funzionale riguarda soltanto le caratteristiche della macchina per lo scopo cui è destinata e non le sue caratteristiche costruttive e meccaniche. Le molazze si distinguono in: lente, con mole pesanti; veloci, con mole leggere; a ciclo continuo; a ciclo discontinuo od intermittente. Nelle molazze sono introdotti: terre esauste da rigenerare, sabbie, terre naturali, leganti, nero minerale, additivi diversi, acqua. Criteri di collaudo. La terra sintetica da impiegare per il collaudo è composta da: 85% di sabbia silicea con meno del 3% di contenuto di polvere, con indice di finezza da 40 a 60; 6% di bentonite; 5% di minerale; 4% di acqua. Procedimento.

UNI 10755 del 30.04.1999

Manufatti di rifiuti radioattivi condizionati - Colorazione, marcatura, schedatura e registrazione.

La norma stabilisce le modalità di colorazione, marcatura, schedatura e registrazione di manufatti di rifiuti radioattivi condizionati. Per ogni manufatto prodotto si deve provvedere a: - colorare e marcare; - istituire una scheda; - compilare un registro di dati. La norma sostituisce la UNI 9108.

UNI 10380 del 31.05.1994

Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale.

Fornisce le prescrizioni relative all'esecuzione, l'esercizio e la verifica degli impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni civili ed industriali, con esclusione di ambienti e zone per cui esistono specifiche normative. Si applica integralmente agli impianti nuovi ed alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti. Stabilisce le modalità per scegliere, valutare e misurare le grandezze foto-colorimetriche necessarie per definire le caratteristiche di un impianto di illuminazione artificiale per interni. La misura e la valutazione possono riguardare sia la verifica delle progettazioni di impianti nuovi sia il controllo dello stato di quelli esistenti, al fine di ottenere livelli qualitativi omogenei in relazione ai diversi compiti visivi. Non si applica agli aspetti elettrici, acustici e termici legati agli impianti di illuminazione artificiale di interni per i quali si rimanda ad altre norme specifiche. Appendice A: Limitazione dell'abbagliamento diretto; Appendice B: Limitazione dell'abbagliamento riflesso; Appendice C: Modalità per la determinazione dell'illuminamento medio degli ambienti di lavoro e dell'uniformità di illuminamento; Appendice D: Modalità per la determinazione dell'abbagliamento diretto e riflesso prodotto dall'impianto di illuminazione; Appendice E: Modalità per il calcolo del CRF di un impianto.

UNI 10380:1994/A1 del 31.10.1999

Illuminotecnica - Illuminazione di interni con luce artificiale.

L'aggiornamento prevede l'aggiunta di alcuni valori di illuminazione di ambienti interni e la modifica di alcuni criteri di misurazione.

UNI EN 1838 del 31.03.2000

Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.

Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 1838 (edizione aprile 1999). La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica principalmente ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.

CENELEC EN IEC 60110-1:1998 del 01.05.2001

Condensatori per forni a induzione – Parte 1: Generalità.

CEI 211-6 - CT 211 - Fascicolo 5908 del gennaio 2001

Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 KHz, con riferimento all'esposizione umana.

La presente Guida fornisce indicazioni per la scelta della strumentazione e delle modalità di esecuzione delle misure dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), in vista della caratterizzazione dell'esposizione umana.

La Guida è essenzialmente basata sulla Norma IEC 61786 del 1998, ma integra le prescrizioni in essa contenute sulla strumentazione e sulle modalità di misura con altre informazioni ritenute di estrema utilità per l'esecuzione corretta e accurata delle misure. Tali informazioni riguardano essenzialmente:

- le caratteristiche fisiche dei campi;
- i meccanismi di interazione tra i campi elettrici e magnetici e il corpo umano;
- le caratteristiche fondamentali di diversi tipi di sorgente (impianti elettrici, apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- i metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici prodotti da linee e stazioni elettriche.

La Guida è rivolta a diversi tipi di utilizzatori, quali i costruttori di strumenti di misura, i progettisti e gli esercenti di impianti elettrici, i costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i laboratori di prova, gli organismi di certificazione e gli enti di verifica.

AMBIENTE ESTERNO

Emissioni in atmosfera

- Legge n.615 del 13.07.1966 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”.
- D.P.R. n. 322 del 15.04.1971 “Regolamento per l'esecuzione della L. n. 615 del 13.07.1966, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie.
- D.P.R. n.203 del 24.05.1988 e successive modificazioni ed integrazioni “Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ai sensi dell'Art. 15 della Legge n.183 del 16.04.1987”.
- D.P.C.M. del 21.07.1989 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'Art. 9 della Legge n.349 del 08.07.1986, per l'attuazione e l'interpretazione del DPR n. 203 del 24.05.1988, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”.
- D.M. del 12.07.1990 ”Linee guida per le emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”.
- Del. C.R. della Toscana n.33 del 19.02.1991 e successive modificazioni “Adozione valori di emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. n.203/88 e del D.M. 12.07.1990 per gli impianti esistenti e individuazione delle attività a ridotto inquinamento atmosferico”.

- D.G.R.T. n.4356 del 17.05.91 “Del. C.R. n.33 del 19.02.1991 – Adozione modelli e schede per la predisposizione dei progetti di adeguamento per gli impianti esistenti e per la presentazione delle domande di autorizzazione ai sensi degli Articoli 6 e 15 DPR 203/88 e dei certificati di analisi alle emissioni”.
- D.P.R. 25.07.1991 “Modifiche all’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico”.
- D.G.R.T IV A/17539 del 12.07.1993 “DPR 203/88 – DPR 25/7/91. Circolare per alcune attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”.
- L.R. della Toscana n.33 del 05.05.1994 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”, così come modificata dalla L.R. n.19 del 03.02.1995.
- D.M. del 12.07.1994 “Modificazione al D.M. del 12.07.1990 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”.
- Del. G.R. n.7385 del 26.07.1994 “L.R. n.33 del 05.05.1994 Norme per la tutela della qualità dell’aria - Adozione modelli di dichiarazione di cui agli Articoli 13 e 19”
- D.M. del 10.08.1994 “Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo”.
- D.M. del 16.01.1995 “Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo”.
- Doc. del 23.03.1995 Comitato Coordinatore Art. 18 L.R. n.33/1994 “Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. n.203 del 24.05.1988”.
- D.R.G.T. n. Prot. IV A/19338/6.6.4 del 26.07.1995 “Applicazione L.R. n.33/1994 Norme per la tutela della qualità dell’aria - modificata con L.R. n.19 del 03.02.1995”
- D.P.C.M. del 08.03.2002 – Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
- L. 413 del 04.11.1997 – Misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene.
- D.M. del 21.12.1995 “Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali”.
- Direttiva 97/68/CEE “Controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”, recepita con D.M. del 20.12.1999
- Direttiva 96/61/CE “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, (I.P.P.C.) recepita con D.M.A. n.503 del 19.11.1997 – Legge n.128 del 24.04.1998.
- D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”.
- D.Lgs. n. 372 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (I.P.P.C.)”.
- Autorizzazioni espresse rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali.
- D.M. del 25.8.2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del DPR 24.05.1988 n.203”.

Inquinamento acustico

- D.P.C.M. del 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
- Legge n.447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- D.M. del 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.
- D.G.R.T. n.6893 del 12.11.1997 “Legge quadro sull’inquinamento acustico 26.10.1995 n.447 Istituzione di un elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’Art. 2 commi 6 e 7 L.447/1995”

- D.P.C.M. del 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- L.R. n.89 del 01.12.1998 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- D.G.R.T. n.788 del 13.07.1999 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'Art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.89/1998"
- Del. C.R. del 22.2.2000 n. 77

Rifiuti

- D.Lgs. n.95 del 27.01.1992 "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati" – D.M. n.392 del 16.05.1996.
- Direttiva 86/278/CEE "Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque", recepita con D.Lgs. n.99 del 27.01.1992.
- D.M. n.392 del 26.07.1993 "Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante modalità organizzative e di finanziamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione, adottato con D.M. n. 324 del 21.6.1991".
- D.Lgs. n. 114 del 17.03.1995 Recepimento della Direttiva 87/217/CEE "Riduzione e prevenzione dell'inquinamento causato dall'amianto".
- Direttiva 91/157/CEE "Pile ed accumulatori elettrici contenenti sostanze pericolose", modificata dalla Direttiva 93/86/CEE.
- D.M. 20.03.1997 – Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
- D.M. n. 476 del 20.11.1997 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.
- D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", così come modificato dal D.Lgs. n.389 del 08.11.1997.
- D.M. del 31.07.1997 "Istituzione Osservatorio Nazionale Rifiuti/Costituzione Comitato nazionale Albo imprese rifiuti".
- D.M. del 20.11.1997 "Regolamento recante norme per il recepimento delle Direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n. 9 del 13.01.1998)"
- D.M. del 5.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997".
- D.L. n. 462 del 06.09.1996 – Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.
- Direttiva 96/61/CEE "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", (I.P.P.C.) – L. 24-4-1998 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- D.M. n. 141 del 11.03.1998 "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica".
- D.M. n. 145 del 01.04.1998 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti, ai sensi degli Articoli 15, 18 comma 2 lettera 3, e comma 4 D.Lgs. n.22/1997".
- DM n. 148 del 01.04.1998 "Regolamento recante approvazione del modello di registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli Articoli 12, 18 D.Lgs. n.22/1997".
- L.R. n. 25 del 18.05.1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", così come modificata dalla L.R. n.34 del 18.06.1998.
- Circ. MA/MICA del 04.08.1998 n. GAB/DEC/812/98 "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal D.M. n.145 del 01.04.1998 e dal D.M. n.148 del

01.04.1998”.

- Legge n. 426 del 09.12.1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”.
- L.R. n. 91 del 11.12.1998 “Norme per la difesa del suolo”.
- L. n. 33 del 25.02.2000 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto.
- D.M. n. 471 del 25.10.1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’Art. 17 del D.Lgs. n.22/1997 e successive modificazioni e integrazioni”.
- D.Lgs. n. 372 del 04.08.1999 “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (I.P.P.C.)”.
- Vedere anche 6.1.5 - Classificazione imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
- D.M. del 25.10.1999 n.471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni”.
- L. n. 93 del 23.3.2001 “Disposizioni in campo ambientale”.

Radiazioni ionizzanti

- D.M.L n. 449 del 13.07.1990 "Regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni ".
- D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995 "Attuazione delle Direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti", e s.m.i.
- O.P.G.R. n.57671 del 20.06.1997 - Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia, finalizzata alla definizione delle modalità temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal D.Lgs. n.230 del 17.03.1995, su rottamazioni o su altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione.
- D.M. 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli Art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997", pubblicato nella G.U. del 16.04.1998, n. 88, S.O.
- D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000 “Attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”, pubblicato nella G.U. del 31.08.2000, n. 203, S.O. (entrato in vigore il 01.01.2001 modifica il D.Lgs. n. 230 / 1995).
- D.Lgs. 04.01.2001 (pubblicato sulla G.U. 3 aprile 2001 n.78) "Attuazione dell'Art. 62, comma 4, del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, modificato dal D.Lgs. n.241 del 26.05.2000, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attività di datore di lavoro di imprese esterne".
- Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 08.01.2001 "D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000: attuazione della Direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.
- Comunicato di errata corrige e avviso di rettifica al D.Lgs. n. 241/2000 (pubblicati nella G.U. 22 marzo 2001 n.68).
- D.Lgs. n.257 del 09.05.2001 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 241 del 26.05.2000, recante attuazione della Direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4.07.2001).

Risparmio energetico

- Legge n.10 del 09.01.1991 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio

energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

- D.Lgs. n. 79 del 16.3.1999 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica".
- D.M. del 11/11/1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica e fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 79/1999.
- D.M. del 24.4.2001 "Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'Art. 16 comma 4 del D.Lgs 23.5.2000 n. 164.

Scarichi idrici

- Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 "Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici".
- Del. C.I. del 04.02.1977 "Scarichi idrici di piccole unità (< 50 abitanti equivalenti)".
- Legge n.650 del 24.12.1979 "Integrazioni e modifiche delle Leggi n.171 del 16.04.1973 e n.319 del 10.05.1976, in materia della tutela delle acque dall'inquinamento".
- L.R. n.5 del 23.01.1986 "Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (Art. 14 L. 319/1976)".
- Legge n.36 del 05.01.1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche (legge Galli)"
- Legge n.172 del 17.05.1995 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.79 del 17.03.1995, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature".
- Direttiva 96/61/CEE "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", (I.P.P.C.) recepita con D.M.A. n.503 del 19.11.1997 – Legge n.128 del 24.04.1998.
- D.Lgs. n.152 del 11.05.1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Testo Unico sulle acque).
- D.Lgs. n. 372 del 04.08.1999 "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (I.P.P.C.)".
- Decreto Legislativo n.258 del 18.08.2000 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128".

Serbatoi interrati

- D.M.A. del 20.10.1998 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati".
- D.M.A. n. 246 del 24.05.1999 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".
- D.M. del 25.10.1999 n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni".

Sversamento sostanze chimiche sul suolo

- Art. 353 "Isolamento delle operazioni", Art. 357 "Pavimenti e pareti", Art. 363 "Depositi e diverse qualità di materie o prodotti pericolosi", Art. 368 "Spandimenti di liquidi corrosivi" D.P.R. n.547 del 27.04.1955.
- Art. 7, comma 2 e comma 4 (Pavimenti), Art. 18 "Difesa dalle sostanze nocive", Art. 20 "Difesa dell'aria dall'inquinamento con prodotti nocivi" D.P.R. n.303 del 19.03.1956.

Trasporto merci pericolose

- Art. 1, 2, 3, Cap. I, Direttiva CEE/CEEA/CE n. 49 del 23.07.1996: "Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di

- merci pericolose per ferrovia".
- Direttiva CEE/CEEA/CE n. 86: "Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia" e 87: "Direttiva della Commissione del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la Direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia" del 13.12.1996
 - D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997 "Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".
 - D.M.T. 15.05.1997 "Attuazione della Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la Direttiva 94/55/CE".
 - Circ. M.T. n. 75 del 07.07.1997: "Disposizioni applicative relative ai marginali 211179 e 211980 dell'allegato B al decreto ministeriale 15 maggio 1997".
 - Direttiva 2001/26/CE del 7 maggio 2001 che modifica la Direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
 - D.M. del 3.5.2001 "Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10.10.2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada".
 - D.M. del 21.12.2001 "Recepimento della modifica del D.M. 3 marzo 1997, del Ministro dei trasporti e della navigazione di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica alla direttiva 95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso".

Valutazione di impatto ambientale e controllo integrato dell'inquinamento

- L.R. n.79 del 03.11.1998 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".
- Direttiva 96/61/CEE "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", (I.P.P.C.) – L. n. 128 del 24.04.1998 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997).
- D.Lgs. n. 372 del 04.08.1999 "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (I.P.P.C.)".
- D.M. del 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti".

SINTESI SULLA NORMATIVA PENALE IN MATERIA AMBIENTALE

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

INQUINAMENTO PROVOCATO DA IMPIANTI INDUSTRIALI

D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 ⁽¹⁾. Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della [legge 16 aprile 1987, n. 183](#) ⁽²⁾ ^(1/circ). ⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 giugno 1988, n. 127.

⁽²⁾ Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 30, [D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334](#), ad eccezione dell'art. 20.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'ambiente*: [Circ. 22 dicembre 1995, n. 3748/95](#); [Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364](#);

- *Ministero dell'interno*: Lett.Circ. 19 aprile 1999, n. P488/4112sott.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ⁽¹⁾.

Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della [L. 16 aprile 1987, numero 183 ^{\(2\)}](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 1988, n. 140, S.O.

(2) Vedi, anche, l'atto di indirizzo e coordinamento disposto con [D.P.C.M. 21 luglio 1989](#), riportato al n. D/LX, nonché il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608](#), riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100 ⁽¹⁾.

Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.

INQUINAMENTO PROVOCATO DA IMPIANTI TERMICI

L. 13 luglio 1966, n. 615 ⁽¹⁾.

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ^(1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1966, n. 201.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *Ministero delle finanze*: [Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E](#).

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 97 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica ⁽¹⁾ o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [\[c.p. 336, 337, 338\]](#), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ⁽²⁾.

Art 674. c.p. Getto pericoloso di cose.

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ⁽¹⁾.

(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art 64, art 65 art 66, art 67

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (1/a) (1/circ).

Art 261, 217

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

INQUINAMENTO IDRICO

D.Lgs. 11-5-1999 n. 152

Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Art., 29-34, art59)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1999, n. 124, S.O.

OLI USATI

L. 9 novembre 1988, n. 475 (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

Art 9 duodecies

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 1988, S.G n. 264

SOSTANZE ED ATTIVITÀ PERICOLOSE

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1/a) (1/b) (1/circ).

Art 58 : gas tossici

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146

D.Lgs. 16-7-1998 n. 285

Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191.

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904 (1).

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 1982, n. 336.

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215 (1).

Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478/ e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (2).

Art 7

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 20 giugno 1988, n. 143

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della [legge 16 aprile 1987, n. 183 ^{\(2\)}](#).

Art 8

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 20 giugno 1988, n. 143

D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 ⁽¹⁾.

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose ^(1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1997, n. 58, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- *Ministero della sanità: [Circ. 12 settembre 2000, n. 13.](#)*

Lista delle abbreviazioni utilizzate nei riferimenti normativi	
AA.PP.	Amministrazioni Pubbliche
All.	Allegato
Art.	Articolo
C.I.	Comitato Interministeriale
Circ.	Circolare
C.R.	Consiglio Regionale
Del.	Delibera
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.M.A.	Decreto Ministero dell'Ambiente
D.M.I.	Decreto Ministero dell'Interno
D.M.Ind.	Decreto Ministero dell'Industria
D.M.L.	Decreto Ministero del Lavoro
D.M.S.	Decreto Ministero della Sanità
D.M.T.	Decreto Ministero dei Trasporti
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale (se non altrimenti specificato si intende della Regione Toscana).
O.P.G.R.	Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
M.I.	Ministero dell'Interno
R.D.	Regio Decreto
s.m.i.	Successive modifiche e integrazioni.
Tit.	Titolo